

## **DELIBERA N. 137/10/CSP**

**Segnalazione del Partito Radicale, dell'Associazione politica nazionale Lista Marco Pannella, dei Radicali Italiani, dell'Associazione Luca Coscioni e dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e dell'Atto di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003 (Emittenti televisive Rai Uno, Rai Due e Rai Tre)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 luglio 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante "*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*", approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la segnalazione dell'Onorevole Marco Pannella (Presidente dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella e Presidente del Senato del Partito Radicale), del Sig. Michele De Lucia (Segreteria dei Radicali Italiani), dell'Onorevole Marco Cappato (Segretario dell'Associazione Luca Coscioni) e del Signor Sergio D'Elia (Segretario dell'Associazione Nessuno Tocchi Caino), pervenuta in data 4 giugno 2010 (prot. n. 35266), con la quale si asserisce il mancato rispetto nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 3 giugno 2010 dei principi di obiettività, completezza, correttezza, lealtà, imparzialità ed equità dell'informazione, pluralità dei punti di vista, parità di trattamento e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche recati dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 2010, e dall'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 11 marzo 2003. In particolare, la denuncia riguarda le edizioni, comprese quelle principali, dei notiziari Tg1, Tg2 e Tg3 nel periodo dal 1 aprile al 31 maggio che non avrebbero attribuito adeguati spazi informativi ai denunciati, nonostante le numerose posizioni ed iniziative politiche da loro assunte nel citato periodo. Inoltre, gli esponenti denunciano che nel periodo dal 1 aprile al 3 giugno, nei programmi di approfondimento informativo "Porta a Porta", "Ballarò" e "Annozero" sono stati inviati numerosi ospiti politici ma non gli esponenti;

VISTA la nota in data 17 giugno 2010 (prot. n. 37915) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. pervenuta il data 28 giugno 2010 (prot. n. 40501), con la quale la concessionaria pubblica ha eccepito quanto segue :

- in via preliminare, va evidenziato che la segnalazione è ascrivibile ad una serie di associazioni, genericamente ascrivibili ad una non meglio identificata "area radicale", non riconducibili alla categoria dei soggetti politici tutelati dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 177/05 e dal successivo articolo 45 dedicato alla definizione degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo, nonché dalla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativa al periodo non interessato dalle competizioni elettorali, per cui difetta la legittimazione attiva dei denunciati;

- in precedenti provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata riconosciuta alle associazioni segnalanti la legittimazione attiva, in quanto – pur non costituendo un autonomo gruppo in uno dei rami del Parlamento nazionale – in quanto i suoi rappresentanti sono stati eletti nella lista del Partito democratico nelle recenti consultazioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 - avevano eletto al Parlamento europeo, con il simbolo “Lista Emma Bonino”, l’onorevole Marco Pannella e l’onorevole Cappato; a seguito delle nuove elezioni europee del mese di giugno 2009, le stesse associazioni non hanno alcun rappresentante;
- né può concorrere a legittimare le associazioni segnalanti l’avvenuta elezione di nove parlamentari del Partito Democratico appartenenti all’area radicale, a seguito delle votazioni politiche del 2008;
- come ha chiarito l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un precedente provvedimento, i soggetti politici tutelati sono quelli identificati secondo criteri certi e formali, mentre non rilevano le componenti interne, come nel caso della componente radicale all’interno del PD;
- nella stessa direzione si è pronunciato il Tar del Lazio, Sez. II, con la sentenza del 1° febbraio 2005, n. 869, con la quale è stato escluso che soggetti “transitati in altri contesti politici” possano pretendere di accedere al mezzo radiotelevisivo come se il transito non vi fosse stato;
- tale condizione è propria degli esponenti dell’area radicale che sono confluiti nel Partito democratico e quindi “transitati in altri contesti politici”, con la conseguenza che non possono pretendere ora una posizione autonoma e qualificata, distinta da quella del nuovo soggetto di riferimento;
- nelle tabelle inserite nella denuncia vengono riportati i dati percentuali del monitoraggio Isimm in relazione al mese di aprile 2010, che – confrontati con la fonte, pubblicata sul sito Agcom – sembrano essere riferiti soltanto ai “Radicali Italiani”, vale a dire solo ad una delle associazioni che hanno presentato la denuncia congiunta, mancando pertanto i dati relativi agli altri denunciati;
- la richiesta dei denunciati di valutare il preteso mancato rispetto del principio del pluralismo informativo – oltretutto in un periodo arbitrariamente individuato dagli stessi – con riferimento ai singoli telegiornali e a singoli programmi di approfondimento informativo, contrasta con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in quella del Giudice amministrativo, in base al quale il rispetto del pluralismo va valutato con riferimento al complesso dei programmi informativi diffusi dalla Rai nei quali assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche;
- tale orientamento, infatti, è stato da ultimo ribadito nella delibera n. 194/09/CSP del 28 ottobre 2009, oggetto di impugnativa, ma confermata in via cautelare dal Tribunale Amministrativo che, con ordinanza n. 00198/2010 ne ha negato la sospensione sul presupposto che “appare condivisibile quanto affermato dall’Autorità, secondo cui i notiziari ed i programmi a contenuto informativo sono sottratti al particolare rigore della disciplina prescritta per i programmi di comunicazione politica , ed ha confermato la correttezza dell’operato dell’Agcom che “ha esteso la verifica del rispetto delle norme di cui alla legge n. 28 del 2000

non solo ai notiziari individuati dal ricorrente, ma anche ai programmi di approfondimento informativo ed ha quindi effettuato una valutazione globale sull'emittente”;

- una simile pretesa inciderebbe sulla libertà imprenditoriale dell'editore ed ancor più sulla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione dei giornalisti i quali verrebbero condizionati, nell'esercizio della loro professione, in violazione degli articoli 41 e 21 della Costituzione, addirittura in singoli e puntuali programmi o serie di programmi e non nell'intero complesso della programmazione (Tar del Lazio, Sez. II, sent. N. 869 del 2005);
- l'attuazione dei principi di completezza, di imparzialità e di pluralismo nel periodo extraelettorale deve essere valutata facendo salva la mediazione giornalistica coesistente all'attività informativa, tenendo conto della rilevanza sociale dell'evento e della sua trasposizione notiziale, dell'attualità e del grado di interesse pubblico alla conoscenza del medesimo, nonché del variabile contesto del panorama complessivo degli eventi meritevoli di essere portati a pubblica conoscenza;
- nel merito, si rileva che nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 3 giugno 2010 la Rai ha assicurato considerevoli spazi informativi ai rappresentanti delle associazioni segnalanti la cui presenza nelle trasmissioni di informazione, laddove necessitata da fatti dell'attualità e della cronaca in relazione ai quali ha assunto rilevanza l'opinione dei medesimi, è stata garantita;
- infatti, la Rai ha sempre fornito adeguata informazione circa le principali iniziative dei soggetti esponenti anche nel corso del periodo dagli stessi preso in considerazione, come risulta dai dati dell'Osservatorio di Pavia;
- sulle tematiche indicate nella segnalazione la concessionaria del servizio pubblico ha dato spazio riportando le posizioni degli esponenti e precisamente: bioetica e diritti civili (Tg2 del 1° aprile 2010, ore 20.30, e Tg3, pari data, edizioni delle ore 12.00 e 19.00), situazione delle carceri (Tg2 e Tg3 del 4 aprile 2010, ore 20.30, Tg1 del 4 aprile, ore 20.00 e 00.30, Tg3 del 5 maggio, ore 14.00 e 19.00, Tg3 Linea Notte del 6 maggio, Tg3 dell'8 maggio, ore 14.00 e Tg3 dell'11 maggio, ore 19.00), riforma delle pensioni (Tg2 del 15 aprile 2010, ore 20.30), immigrazione (Tg3 del 10 maggio 2010, ore 19.00 e del 20 maggio, Linea Notte), l'inchiesta dei grandi appalti (Tg3 Linea Notte del 20 maggio 2010), situazione dei militari italiani (Tg3 del 18 maggio 2010, ore 19.00), diritti civili (Tg2 del 10 maggio 2010, ore 20.30, Tg1 dell'11 maggio, ore 20.00, Tg3 del 20 maggio, ore 19.00, Tg3 del 20 maggio, Linea Notte), libertà religiosa (Tg2 notte del 19 giugno 2010);
- le posizioni dei denunciati sono state affrontate anche nei programmi di approfondimento informativo: “Annozero” del 1° aprile 2010, “Il fatto del giorno” del 21, 23 aprile e 12 maggio 2010, “Mi manda RaiTre” del 30 aprile 2010; i segnalanti hanno avuto un notevole spazio anche in altri programmi di rete “Cominciamo bene” del 20 aprile 2010, “La vita in diretta” del 23 aprile 2010 e “Testimoni dei diritti” del 7 maggio 2010;
- quanto al compleanno dell'onorevole Marco Pannella – evento che sarebbe stato ignorato da Rai secondo quanto asserito nella denuncia – si fa presente che, al contrario, è stato dedicato all'80° compleanno del leader del Partito Radicale

- l'intero programma radiofonico speciale GR Parlamento del 2 maggio 2010, della durata di quarantanove minuti (dalle ore 18.31.31 alle ore 19.20.52);
- infine, nel periodo successivo alla data della denuncia, è stata intervistata la senatrice Emma Bonino dell'area radicale ed eletta nelle liste del Partito Democratico all'interno della conferenza stampa radiofonica "Pensioni dalla parte delle donne: meno pensioni, più lavoro, più servizi" del 12 giugno 2010 ed è stato trasmesso un servizio del Tg2 del 19 giugno 2010 dal titolo "Manifestazione in favore della libertà religiosa promossa dai Radicali Italiani";

RITENUTO, secondo i criteri valutativi utilizzati dall'Autorità per i periodi extraelettorali e ritenuti conformi dal TAR Lazio (Tar Lazio, ordinanza n. 00198/2010 del 15 gennaio 2010 e sentenza Sez. II, n. 826 del 2005), di estendere la verifica alla complessiva programmazione di informazione (notiziari e programmi di approfondimento) delle emittenti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre nel periodo aprile – giugno 2010;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi a tutte le edizioni del notiziario del "Tg1", risultano le seguenti presenze dei segnalanti:

a) nel periodo dal 1° al 30 aprile 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a cinque ore, dodici minuti e quarantacinque secondi sono stati fruiti dai segnalanti cinquantasette secondi pari allo 0,30% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra ecologia libertà dieci secondi pari allo 0,05%, Rifondazione Comunista dodici secondi pari allo 0,06%, Partito Socialista Italiano un secondo pari allo 0,01%, Federazione dei Verdi un minuto e dodici secondi pari allo 0,38%;

b) nel periodo dal 1° al 31 maggio 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a tre ore, trentasette minuti e ventuno secondi sono stati fruiti dai segnalanti ventisette secondi pari allo 0,21% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra ecologia libertà sette secondi pari allo 0,05%, Federazione dei Verdi un minuto e sei secondi pari allo 0,51%, Rifondazione Comunista due secondi pari allo 0,02%, La Destra quarantadue secondi pari allo 0,32%;

c) nel periodo dal 1° al 30 giugno 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a tre ore, quarantuno minuti e cinquantasei secondi sono stati fruiti dai segnalanti 60 secondi pari allo 0,45% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra

ecologia libertà trentaquattro secondi pari allo 0,26%, Federazione dei Verdi trenta secondi pari allo 0,23%, Rifondazione Comunista due secondi pari allo 0,02%, Partito Socialista ventotto secondi pari allo 0,21%;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi a tutte le edizioni del notiziario del "Tg2", risultano le seguenti presenze dei segnalanti:

a) nel periodo dal 1° al 30 aprile 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a quattro ore, quattro minuti e sedici secondi sono stati fruiti dai segnalanti un minuto e undici secondi pari allo 0,48% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra ecologia libertà undici secondi pari allo 0,08%, La Destra sei secondi pari allo 0,04%;

b) nel periodo dal 1° al 31 maggio 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a tre ore, tredici minuti e tre secondi sono stati fruiti dai segnalanti trentanove secondi pari allo 0,34% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra ecologia libertà ventotto secondi pari allo 0,24%, Federazione dei Verdi quarantatré secondi pari allo 0,37%, Partito Socialista un minuto e ventidue secondi pari allo 0,71%, La Destra un minuto e tre secondi pari allo 0,54%;

c) nel periodo dal 1° al 30 giugno 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a tre ore, ventiquattro minuti e ventinove secondi sono stati fruiti dai segnalanti trenta secondi pari allo 0,24% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra ecologia libertà ventotto secondi pari allo 0,23%; Federazione dei Verdi ventuno secondi pari allo 0,17%;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi a tutte le edizioni del notiziario del "Tg3", risultano le seguenti presenze dei segnalanti:

a) nel periodo dal 1° al 30 aprile 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a tre ore, trentotto minuti e trentaquattro secondi sono stati fruiti dai segnalanti un minuto e cinque secondi pari allo 0,50% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra

ecologia libertà un minuto e quarantadue secondi pari allo 0,78%, Sinistra democratica quattro secondi pari allo 0,03%;

b) nel periodo dal 1° al 31 maggio 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a tre ore, sette minuti e cinquantotto secondi sono stati fruiti dai segnalanti un minuto e ventidue secondi pari allo 0,73% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra ecologia libertà un minuto e trentatré secondi pari allo 0,82%, Federazione dei Verdi quarantasette secondi pari allo 0,42%, Partito Socialista nove secondi pari allo 0,08%, La Destra un minuto e trentadue secondi pari allo 0,82%;

c) nel periodo dal 1° al 30 giugno 2010 su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a tre ore, ventinove minuti e quattro secondi sono stati fruiti dai segnalanti due minuti e cinquantanove secondi pari all'1,43% del tempo totale; nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di antenna: Sinistra ecologia libertà un minuto e cinquantaquattro secondi pari allo 0,91%, Federazione dei Verdi cinquantotto secondi pari allo 0,46%, Rifondazione Comunista cinquantacinque secondi pari allo 0,44%, Partito Socialista un minuto e ventitré secondi pari allo 0,66%, Partito dei Comunisti italiani due secondi pari allo 0,02%;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche, relativi a tutti i programmi diffusi da Rai Uno, Rai Due e Rai Tre nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2010, risultano le seguenti presenze dei soggetti segnalanti:

- Rai Uno: tempo di parola della sen. Emma Bonino pari a dieci secondi nel programma *Tg Parlamento* del 13 aprile 2010; tempo di parola dell'on. Maria Antonietta Coscioni pari a un minuto e trentotto secondi nel programma *La vita in diretta* del 23 aprile 2010; tempo di parola dell'on. Elisabetta Zamparutti pari a dodici secondi nel programma *Settegiorni Parlamento* del 29 maggio 2010 per un totale complessivo di tempo di parola di due minuti;

- Rai Due: tempo di parola della sen. Emma Bonino pari a quarantaquattro secondi nel programma *Speciale Parlamento* del 22 aprile 2010; pari a ventidue secondi nel programma *Tg Parlamento* del 30 aprile 2010, pari a otto minuti e trentasei secondi nel programma *Speciale Parlamento* del 7 maggio 2010; pari a quarantaquattro secondi nel programma *Question time* del 27 maggio 2010; tempo di parola dell'on. Maria Antonietta Coscioni pari a quattro minuti e ventotto secondi nel programma *Il fatto del giorno* del 23 aprile 2010 per un totale complessivo di quattordici minuti e cinquantaquattro secondi;

-Rai Tre: tempo di parola della sen. Emma Bonino pari a ventiquattro secondi nel programma *Punto donna* del 20 aprile 2010; pari a trenta secondi nel programma *Question time* del 29 aprile 2010; pari a otto minuti e cinquantadue secondi nel programma *Linea notte* del 20 maggio 2010; pari a dodici minuti e due secondi nel programma *Cominciamo bene* del 24 giugno 2010, pari a due minuti e ventisei secondi nel programma “Correva l’anno” del 29 giugno 2010; tempo di parola dell’on. Rita Bernardini pari a dieci minuti e quarantatré secondi nel programma *Cominciamo bene* del 20 aprile 2010; pari a tre minuti e ventuno secondi nel programma *Linea notte* del 6 maggio 2010; tempo di parola di Mirella Parachini pari a quattro minuti e quarantadue secondi nel programma *Linea Notte* del 1° aprile 2010; tempo di parola di Giorgio Pagano, pari a due minuti e cinquantuno secondi, nel programma *Dieci minuti di*, tempo di parola dell’on. Marco Pannella pari a tredici minuti e trenta secondi nel programma *Il caffè* del 30 giugno 2010, per un totale complessivo di cinquantanove minuti e ventuno secondi;

RILEVATO che nei programmi diffusi dalle emittenti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, i rappresentanti dell’area radicale hanno complessivamente fruito, nel periodo considerato, di un tempo di parola pari a un’ora, sedici minuti, e quindici secondi e che nello stesso periodo gli altri soggetti politici che, al pari dei segnalanti, non hanno eletto rappresentanti con proprio simbolo al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo hanno fruito dei seguenti tempi di parola: Sinistra ecologia Libertà un’ora, trentotto minuti e quarantadue secondi; Rifondazione Comunista undici minuti e quarantotto secondi; La Destra dodici minuti e dodici secondi; Federazione dei Verdi diciotto minuti e nove secondi; Partito Socialista Italiano due minuti e quarantatré secondi; Partito dei Comunisti Italiani ventidue minuti e ventitré secondi; Sinistra Democratica un minuto e tredici secondi;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 3 e 7 del Testo Unico della radiotelevisione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, i programmi di informazione devono rispettare i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, consentendo l’accesso di tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 “1. le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l’accesso all’informazione e alla comunicazione politica. 2. S’intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”;

CONSIDERATO che la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “Comunicazione

*politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003, prevede, con specifico riferimento all’informazione, che “1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca”; 2. Nel rispetto della libertà d’informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell’esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo;*

CONSIDERATO che la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo”, approvata nella seduta dell’11 marzo 2003, prevede che “1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio” ;

CONSIDERATO che le disposizioni non del tutto univoche della legge e quelle di rinvio contenute nelle deliberazioni della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi debbano essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002). Con tale sentenza la Corte (richiamando la propria precedente sentenza n. 112 del 1993) ha posto in rilievo come “il diritto all’informazione, garantito dall’art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata”. “Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque” – prosegue la Corte “tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.....della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda...il sistema democratico”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l’art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell’attività radiotelevisiva,” e ha soggiunto che “l’espressione diffusione di notizie” va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;

CONSIDERATO che il TAR del Lazio – Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorità per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva” ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'articolo 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda ;

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico

CONSIDERATO che la valutazione dell'Autorità volta a verificare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche nel periodo non elettorale si rivolge al complesso dei programmi informativi trasmessi, nei quali assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche;

RITENUTO di condividere le osservazioni della Rai, secondo le quali l'attuazione dei principi di completezza, di imparzialità e di pluralismo, soprattutto in periodo extraelettorale, deve essere valutata facendo salva la necessità della mediazione giornalistica coesistente all'attività informativa, tenendo conto della rilevanza sociale dell'evento e della sua trasposizione notiziale, dell'attualità e del grado di interesse pubblico alla conoscenza del medesimo;

CONSIDERATO che in un quadro di valutazione complessiva dei tempi di antenna (comprensivi dei tempi di parola e di notizia) fruiti dai segnalanti e dalle altre forze politiche analoghe nei notiziari Tg1, Tg2 e Tg3, e complessivamente esaminando i programmi dell'area dell'informazione diffusi dalle emittenti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, non si rileva una specifica sottopresenza dei soggetti esponenti nel periodo considerato;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri , relatori ai sensi dell'articolo 29 del “*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*”;

**DELIBERA**

L'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 8 luglio 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola